




Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale



CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, cod. fiscale numero 81006500607, con sede legale in Cassino e Lazio Meridionale, via Marconi numero 10, rappresentata dal Rettore *pro tempore* professor **Ciro ATTAIANESE** nato a NAPOLI il 05/03/1959

E

Istituto Comprensivo "EVAN GORGA" cod. fiscale n° 91011030607 con sede in BROCCOSTELLA rappresentata dalla Prof.ssa Angelina TRAMONTOZZI nata ad Alvito (Fr) il 23/03/1955 in qualità di Dirigente scolastico *pro tempore*

PREMESSO

1. che l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale propone un continuo adeguamento e approfondimento dei metodi didattici anche attraverso diversificate attività di tirocinio, assunte quale momento formativo fondamentale nell'ambito dei differenti curricula di studi proposti dall'Ateneo;
2. che il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 all'art. 3, comma 2/b, prevede che i percorsi formativi concernenti la formazione iniziale dei docenti siano articolati «*per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo*»;
3. che il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione abilitante all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento;
4. che gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo (TFA) devono: a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; b) esse-



Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

- re in grado di gestire la progressione degli apprendimenti conformando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adatti al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); c) aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative;
5. che, al fine di conseguire gli obiettivi indicati, il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio;
 6. che il consiglio di corso del tirocinio formativo attivo (TFA) è costituito secondo le norme stabilite dall'art. 10 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010;
 7. che il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 8. che le attività di tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.
 9. che l'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università (tutor coordinatori) e seguita da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili (tutor dei tirocinanti). I tutor



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo;

10. che l'attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, e correlatore il tutor del tirocinante o il tutor coordinatore che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare, in particolar modo nelle attività di laboratorio.
11. che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
12. che il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 definisce *Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.*
13. che ai sensi dell'allegato B al DM 30 settembre 2011 l'ordinamento didattico del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno prevede, fra l'altro, un TIROCINIO di 300 totali (Area professionalita'



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto")

14. che le ore di tirocinio sono calcolate in 60' e non e' previsto riconoscimento di crediti;
15. che le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche e che le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle istituzioni coinvolte nel processo.
16. Considerato il Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012 concernente la Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio. (Decreto n. 93).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti iscritti e frequentanti i Corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA) e i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno inseriti nell'offerta didattica dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale, presso l'Istituto Comprensivo "EVAN GORGA" di BROCCOSTELLA (Fr), nel seguito denominata Istituzione scolastica.

Art. 2

Per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo, il tirocinio svolto presso l' Istituzione scolastica, che si configura come corso di preparazione all'insegnamento e come completamento del percorso formativo, deve perseguire gli obiettivi didattici ed essere organizza-



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

to secondo quanto contenuto negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.

In particolare esso riguarda il tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le Istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor in collaborazione con il docente universitario.

L'istituzione scolastica progetta il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

Art. 3

Per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, il tirocinio svolto presso l' Istituzione scolastica, che si configura come corso di preparazione all'insegnamento e come completamento del percorso formativo, deve perseguire gli obiettivi didattici ed essere organizzato secondo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.

In particolare esso riguarda il tirocinio indiretto e diretto di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso le Istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor in collaborazione con il docente universitario così ripartito:

Tabella 12 CFU		
Tirocinio diretto	150 ore	
		6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore
	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore
	T.I.C.*	75 ore
		3 CFU
Totale		300 ore
		12 FU



Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Il Tirocinio Diretto deve espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso l' Istituzione Scolastica, seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione stessa.

Per le attività di Tirocinio diretto il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica, individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Il Tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti di laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Ateneo e presso le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale. Infine nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC);

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono fissati nei Progetti di tirocinio formativo attivo (TFA) o dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Art. 4

L'Università dà atto che i tirocinanti sono compresi nell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e si impegna ad assicurarli per la Responsabilità Civile presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Istituzione scolastica e rientranti nel Progetto formativo.

Art. 5

L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente convenzione e del Progetto formativo allegato alla presente al fine dell'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 6

L'Istituzione scolastica ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento progressivo degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

Art. 7

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto di tirocinio formativo attivo;
- seguire le indicazioni dei tutor coordinatori, dei tutor dei tirocinanti e dei responsabili delle istituzioni scolastiche;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute vigenti nelle istituzioni scolastiche;

Art. 8

I rapporti che le Istituzioni scolastiche e l'Università intrattengono con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

Art. 9

La realizzazione del tirocinio non comporta per le Istituzioni scolastiche e per l'Università alcun onere finanziario fatto salvo quanto previsto della normativa vigente relativamente alla corresponsione da parte dell'Università di una quota pari a € 100,00 a scuola, più € 300,00 per ogni corsista dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e al 10 % della tassa d'iscrizione per ogni corsista dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

Art. 10

La presente convenzione decorre alla data sotto indicata, e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni normative vigenti.


Letto, approvato, sottoscritto.

Cassino lì _____

per l'Università di Cassino e
del Lazio Meridionale

Il Rettore
Prof. *Ciro Altanese*

Per l'Istituzione scolastica



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Angelina Tramontozzi*